



**COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A STIPULARE UNA CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DLGS. 117/2017 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI AL FINE DI CUI CO-COSTRUIRE UN MODELLO DI SERVIZIO RISPONDENTE AI NUOVI BISOGNI EMERGENTI NEL TERRITORIO DI PANTIGLIATE.

TRA

Il Comune di Pantigliate, con sede legale in Pantigliate (Mi) in via Piazza Comunale 10 (C.F. 80108750151 e P.I. 09057070154), rappresentata nel presente atto dalla dott.ssa Roberta Calori (C.F.: CLRRRT64D53F205Z), domiciliata ai fini del presente atto presso Il Comune di PANTIGLIATE il quale interviene ed agisce esclusivamente in qualità di Responsabile del Settore 1 – Servizi Sociali Sportello al Cittadino e Servizi Culturali quale “Ente affidante” o “Amministrazione procedente”;

E

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP,) p. iva, C.F., iscritta nel con il numero anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 20/06/2025, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 28/2025 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione e il successivo impiego di un Ente del Terzo Settore con il quale attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione, per la realizzazione di interventi e servizi per l'attuazione per lo svolgimento di interventi e servizi nell'ambito del progetto giovani al fine di cui co-costruire un modello di servizio rispondente ai nuovi bisogni emergenti nel territorio di Pantigliate, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., previa presentazione di progetti con selezione del Ente Attuatore Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento Progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante.

Richiamati:



COMUNE DI PANTIGLIATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/06/2025 con cui si dava indirizzo al Comune di Pantigliate di procedere con una co-progettazione per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure a contrasto della povertà;

- la Determinazione n. ____ del ____/____/2025, adottata dal responsabile del settore 1, di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione;
- l'Avviso pubblicato in data 20/06/2025 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi e servizi per l'attuazione e per lo svolgimento di interventi e servizi nell'ambito del progetto giovani al fine di cui co-costruire un modello di servizio rispondente ai nuovi bisogni emergenti nel territorio di Pantigliate, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm; - i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato n. ...];
- la Determinazione n. ____ del ____/____/2025 di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica un unico partenariato comunque funzionale all'attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm;
- la Determinazione n. ____ del ____/____/____ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da _____ è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria [Allegato n. ...].

Rilevato che:

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati dalla linea di investimento del Ministero relativamente al fondo povertà, rende opportuno il ricorso alla procedura di co- progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore;



COMUNE DI PANTIGLIATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla sfera della marginalità richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, il Comune di Pantigliate impegnato a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

Ricordato che:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base



**COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti del/dei soggetto/i partner attuatori degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

Richiamati i progetti definitivi elaborati dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”;
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;



**COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

- 1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione.
- 1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
- 1.3) L'/Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettare con il Comune di Pantigliate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- 1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

- 2.1) La presente convenzione ha validità dal 01/09/2025 al 31/08/2028, eventualmente prorogabile per altre 3 annualità.
- 2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

- 3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), nonché finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato "..."].
- 3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Pantigliate metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse di bilancio comunale, € 148.957,20 iva inclusa



COMUNE DI PANTIGLIATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Pantigliate, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione, sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti individuato nella persona di _____, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Pantigliate con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Pantigliate, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.



COMUNE DI PANTIGLIATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Pantigliate è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, di cui alla presente convenzione, ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 (da valutarsi tra le parti) per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Pantigliate è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Importo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo della coprogettazione è riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 148.957,20 (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto mediante fattura emessa mensilmente dal soggetto attuatore secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità della pubblica amministrazione del Comune di Pantigliate;

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando gli estremi del procedimento indetto dal Comune di Pantigliate.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Pantigliate. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Pantigliate le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.



COMUNE DI PANTIGLIATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) Il Comune di Pantigliate assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'EAP con cadenza mensile procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Pantigliate potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Pantigliate.

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il Sig. _____, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Pantigliate è la dott.ssa Roberta Calori.

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Pantigliate si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocata al Comune di Pantigliate, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale verrà emessa secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 50,00 a max € 500,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.



COMUNE DI PANTIGLIATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP, il Comune di Pantigliate liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- ☐ • apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- ☐ messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta
- ☐ progettuale; quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione
- all'importo del contributo; la violazione della disciplina in materiali aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Pantigliate, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.



**COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di MILANO.

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Determinazione del Responsabile d'Area di indizione della procedura ad evidenza pubblica n. _____ del _____;
- Avviso pubblico;
- Verbali dei lavori della Commissione di valutazione;
- Determinazione del Responsabile d'Area di conclusione del procedimento n. _____ del _____;
- Proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.

FIRME

Per il Comune di Pantigliate

La Responsabile del Settore 1

Dott.ssa Roberta Calori

Per il «..... »

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati



COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11).

Pantigliate,.....

Il Legale Rappresentante del «..... »

Il responsabile del Procedimento è la Dottoressa Roberta Calori.

Pantigliate,

Atto firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore 1

Roberta Calori